

anzi da ciò dipendeva la legalità della tornata; almeno uno degli avogadori del comune, il quale aveva il diritto e l'obbligo di accusare chiunque dei dieci avesse operato contro le leggi, poteva proporre progetti e persino sospendere le deliberazioni dell'adunanza. La quale presenza dell'avogadore offeriva una solenne e validissima guarentigia della rettitudine delle operazioni del Consiglio stesso; perchè se avveniva, che una violenza, un atto ingiusto contro le leggi, contro i nobili, contro i sudditi fosse operato da taluno di loro, improvvisamente cadeva dall'altezza, a cui era stato innalzato. E ciò sia detto a smentire l'inesatta notizia, che ce ne diede la falsa storia venuta in luce a Torino, nella quale è scritto (1):

« *Caduto l'anno*, i decemviri .... se mentr' erano in carica avevano » abusato del potere, oltre al subire la pena, sempre gravissima, » dell'universale esecrazione, spettava agli Avogadori di accusarli » e di citarli a comparire dinanzi a quel tribunale medesimo al » quale, or dianzi, eglino stessi avevano appartenuto. » Ciò non avveniva *caduto l'anno*, ma tostochè il colpevole ne avesse dato motivo colla sua trasgressione. E certo sarebbe stato ridicolezza il lasciare in carica chi ne abusava, per fargliene poi render conto solamente allorchè, *caduto l'anno*, fosse anche caduto naturalmente di carica. E qual poi n'era la pena? Finchè trattavasi di abuso di autorità, era condannato il colpevole a perdere il suo uffizio e ad assumer quello di semplice rettore di un qualche infimo paese dello stato. L'assumerlo, gli provocava il disprezzo e le risa di tutti; il ricusarlo, lo condannava ad un'ammenda pecuniaria a misura di legge, e ad essere escluso per due anni da qualunque consenso. Ciò toglievagli quinc'innanzi il coraggio di comparire mai più nel gran Consiglio: ciò in somma equivaleva ad una morte civile. E di ciò si trovano nei registri di questa magistratura esempi innumerevoli; dall'esame dei quali è messa in luce la lealtà, la delicatezza, l'equità, con che operavano nelle materie di loro

(1) Cap. II, pag. 40.